DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA', PER IL DIRITTO ALLA CURA E ALLA FORMAZIONE E PER IL COORDINAMENTO DEI TEMPI DELLE CITTA'

Art. 20

Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap

Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonche' ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuita' e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorche' non convivente.

Versione in vigore dal 28 marzo 2000, non più in vigore dal 24 novembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'
Estremi	Legge 8 marzo 2000, n. 53
Capo	V — Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-il-sostegno-della-maternita-e-della-paternita-per-il/art-20-estensione-delle-agevolazioni-per-l-assistenza-a-portatori-di-handicap/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it